

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## ACCORDO DI COOPERAZIONE

**tra la Banca centrale europea — BCE — e l'organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol)**

(2004/C 134/06)

### PREAMBOLO

L'Organizzazione internazionale della polizia criminale – Interpol, («Interpol»), organizzazione internazionale con sede in Quai Charles de Gaulle 200, 69006 Lione, Francia, rappresentata dal suo Segretario Generale, Ronald K. Noble,

e

La Banca centrale europea (BCE), con sede in Kaiserstrasse 29, D-60311 Francoforte sul Meno, Germania, rappresentata dal suo Presidente, Jean-Claude Trichet,

di seguito denominati congiuntamente le «Parti» e ciascuna individualmente la «Parte»,

perseguendo le parti il comune obiettivo di far fronte ai rischi derivanti dalla falsificazione dell'euro, desiderando coordinare gli sforzi nel quadro dei rispettivi compiti e cooperare, nell'ambito delle rispettive competenze, in particolare nel settore dell'individuazione delle banconote in euro contraffatte,

riconoscendo che l'Interpol è responsabile di assicurare e promuovere al massimo la reciproca assistenza tra le autorità di polizia criminale, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti nei paesi interessati e alla luce della Dichiarazione universale dei diritti umani,

considerando che l'Interpol ha promosso lo sviluppo di una diretta cooperazione internazionale per prevenire e sanzionare le contraffazioni, come stabilito dalla Convenzione internazionale per la repressione della contraffazione, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 <sup>(1)</sup>,

ricordando che la BCE detiene il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno degli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato l'euro quale moneta unica, e che tale diritto include la responsabilità della protezione dell'euro contro la contraffazione,

riconoscendo che la BCE ha un ruolo attivo nella prevenzione e individuazione delle contraffazioni,

constatando che l'Indirizzo BCE/1999/3 relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999 <sup>(2)</sup>, ha istituito all'interno della BCE il Centro di analisi della contraffazione («CAC») al fine di centralizzare le analisi tecniche sulle banconote in euro contraffatte e i dati inerenti tali contraffazioni; che la Decisione BCE/2001/11 dell'8 novembre 2001 su alcune condizioni riguardanti l'accesso al Sistema di monitoraggio delle contraffazioni («SMC») <sup>(3)</sup> ha mutato la denominazione di Banca dati sulla valuta contraffatta (BVC) della BCE, anch'essa istituita mediante l'Indirizzo BCE/1999/3, in Sistema di monitoraggio delle contraffazioni; e che il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1338/2001 del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione <sup>(4)</sup>, in particolare all'articolo 3, stabilisce che la BCE ha il dovere di raccogliere ed archiviare i dati tecnici e statistici relativi alle banconote e monete false scoperte nei paesi terzi,

<sup>(1)</sup> Società delle Nazioni Unite 1931, Raccolta dei trattati n. 2623, pag. 372.

<sup>(2)</sup> GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 337 del 20.12.2001, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

prendendo in considerazione che tra gli utenti autorizzati ad accedere al sistema di comunicazioni dell'Interpol rientrano attualmente gli uffici centrali nazionali dell'Interpol, i suoi uffici sussidiari e sub-regionali, il suo ufficio di collegamento di Bangkok, e l'ufficio dell'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosowo e che gli utenti autorizzati ad accedere al SMC sono le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, ivi inclusi i Centri di analisi nazionali e i Centri nazionali di analisi delle monete, come pure, in conformità del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1338/2001 e della seguente conclusione, a seconda delle circostanze, di intese ed accordi bilaterali, la Commissione europea, il Centro tecnico-scientifico europeo, l'Ufficio di polizia europea (Europol) e le autorità o i centri designati di paesi terzi,

facendo presente che la BCE può inoltre stabilire che nel futuro l'accesso da parte dell'Interpol al SMC avvenga secondo le condizioni da decidersi dalle Parti, e

avendo ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio direttivo della BCE il 22 maggio 2003 e dell'assemblea generale dell'Interpol il 1 ottobre 2003 sul contenuto del presente accordo,

HANNO STIPULATO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### Finalità dell'accordo

1. La finalità del presente accordo è quella di stabilire uno schema di cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e nell'osservanza delle rispettive norme e regolamenti, in modo da facilitare la prevenzione e individuazione di contraffazioni di banconote in euro nel mondo, in particolare nei paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il presente accordo è complementare agli accordi ed altre intese stipulati tra l'Interpol e l'Europol, così come a quelli stipulati tra la BCE e l'Europol. Le disposizioni in esso contenute non pregiudicano gli effetti dell'accordo tra l'Interpol e l'Europol firmato il 5 novembre 2001 o dell'iniziativa congiunta tra il segretario generale dell'Interpol e il direttore dell'Europol sulla lotta alle contraffazioni, in particolare dell'euro, firmata il 5 novembre 2001. Inoltre, il presente accordo non è di pregiudizio alla cooperazione e alle norme procedurali previste dall'accordo tra l'Europol e la BCE firmato il 13 dicembre 2001<sup>(9)</sup> e fa salvi i diritti e gli obblighi da quest'ultimo derivanti. Qualora il presente accordo sia in contraddizione con uno dei summenzionati accordi ed intese, si applica la procedura per la composizione delle controversie stabilita dall'articolo 10.

#### Articolo 2

##### Scambio di informazioni

1. Nell'osservanza delle norme e regolamenti interni delle Parti e delle eventuali intese necessarie per la custodia di informazioni riservate, lo scambio tra le Parti delle informazioni e dei documenti concernenti questioni di interesse comune, come indicato all'articolo 1, paragrafo 1, avviene ai fini e in conformità delle disposizioni del presente accordo e non attiene a dati relativi ad un soggetto identificato o a soggetti identificabili.

2. Qualora un'informazione che sia già stata comunicata da una Parte all'altra venga modificata o cancellata, la Parte che ha inviato tale informazione deve prontamente informare l'altra Parte al riguardo.

#### Articolo 3

##### Obblighi dell'Interpol

1. Nella misura in cui i seguenti obblighi riguardano informazioni o materiale ricevuto dall'Interpol attraverso canali ufficiali da uno dei suoi membri, l'obbligo dell'Interpol di inviare le informazioni e il materiale alla BCE è subordinato al fatto che l'Interpol abbia precedentemente ottenuto da tale membro l'autorizzazione a rilasciare informazioni o materiale alla BCE. L'Interpol deve cercare di ottenere un'autorizzazione generale ex ante, che può essere comunque revocata dal membro interessato in specifici casi.

2. Ogniquale volta l'Interpol riceve informazioni concernenti un nuovo tipo di banconota in euro contraffatta, deve prontamente informare la BCE telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo stabilito dalle Parti.

3. L'interpol deve prontamente inviare alla BCE gli esemplari di ogni nuovo tipo di banconota in euro contraffatta che abbia ricevuto o di cui sia altrimenti in possesso. Se possibile, l'Interpol deve fornire la BCE un numero sufficiente di esemplari in modo da permetterne l'ulteriore distribuzione ai Centri di analisi nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Gli esemplari devono essere accompagnati da un modulo che fornisca, se disponibili, le seguenti informazioni:

- il numero totale delle contraffazioni confiscate o recuperate;
- la data e il luogo della confisca o recupero; e,
- una dichiarazione relativa all'identificazione o meno, da parte dell'autorità competente, dell'origine delle contraffazioni.

5. Se, per qualsiasi ragione, l'Interpol non è in grado di inviare alla BCE gli esemplari di cui al paragrafo 3 deve, in sostituzione, inviare loro immagini scannerizzate insieme al modulo «Reported Euro Counterfeits» (Contraffazioni di biglietti in euro denunciate), riportato nell'allegato.

<sup>(9)</sup> GU C 23 del 25.1.2002, pag. 9.

#### Articolo 4

##### **Obblighi della BCE**

1. La BCE fornisce all'Interpol le informazioni riguardanti i dettagli e le caratteristiche tecniche delle banconote in euro non contraffatte.
2. La BCE fornisce all'Interpol sufficienti dati tecnici e statistici relativi alle banconote in euro contraffatte tra cui, nei casi appropriati, analisi tecniche dettagliate sulle banconote in euro contraffatte, classificate come classi comuni di contraffazione, in modo che l'Interpol sia in grado di identificarle.
3. La BCE fornisce all'Interpol ogni informazione di rilievo di cui sia a disposizione, inclusi i risultati delle analisi relative agli esemplari inviati dall'Interpol alla BCE, secondo quanto disposto nell'articolo 3.
4. La BCE garantisce che gli esemplari inviati dall'Interpol siano accuratamente custoditi. A richiesta dell'Interpol, la BCE deve restituire gli esemplari ricevuti secondo le modalità di consegna concordate tra le Parti.
5. La BCE è responsabile delle spese per i corrieri sostenute dall'Interpol per la trasmissione alla BCE di informazioni, documenti, o altro materiale, secondo le disposizioni del presente accordo.
6. La BCE può fornire all'Interpol ulteriore assistenza tecnica nell'ambito di applicazione del presente accordo.

#### Articolo 5

##### **Attività di formazione**

Le parti coordinano le rispettive attività di formazione nei limiti in cui esse riguardino la prevenzione e identificazione di banconote in euro contraffatte. La BCE, in cooperazione con l'Interpol, può fornire l'assistenza tecnica per tale formazione.

#### Articolo 6

##### **Soggetti referenti**

1. I referenti, ai fini del presente accordo, vengono designati per mezzo di uno scambio di lettere tra la BCE e l'Interpol.
2. Le Parti, ai fini del presente accordo, possono stabilire separatamente di istituire un funzionario di collegamento della BCE che sia a disposizione dell'Interpol.

#### Articolo 7

##### **Sicurezza e riservatezza**

1. Le parti assicurano che tutte le informazioni ricevute in base al presente accordo, così come la loro elaborazione, sono soggette a norme minime di sicurezza e riservatezza equivalenti almeno a quelle applicate a tali informazioni dalla Parte mittente.
2. Le Parti si informano reciprocamente, attraverso uno scambio di lettere, sui loro rispettivi requisiti di sicurezza e riservatezza. A tal fine, possono stabilire una tabella che equipari i requisiti e i livelli di protezione di cui al paragrafo precedente.

3. L'Interpol può inoltrare le informazioni ricevute dalla BCE, ai fini del presente accordo, ad un utente autorizzato ad accedere al sistema di comunicazioni dell'Interpol, senza un'esplicita e previa autorizzazione da parte della BCE. Ogni informazione così inoltrata è soggetta alle stesse restrizioni all'uso ed all'ulteriore divulgazione applicabili all'Interpol.

4. La BCE può inoltrare le informazioni ricevute dall'Interpol, ai fini del presente accordo, ad utenti autorizzati al SMC, senza un'esplicita e previa autorizzazione da parte dell'Interpol. Ogni informazione così inoltrata è soggetta alle stesse restrizioni all'uso ed all'ulteriore divulgazione applicabili alla BCE.

5. Le Parti possono specificare ulteriori restrizioni all'uso e alla divulgazione delle informazioni, con modalità da stabilirsi secondo le disposizioni del presente accordo. La Parte ricevente le informazioni è tenuta ad osservare tali restrizioni.

6. Ad eccezione di quanto stabilito nel presente articolo, una Parte non può inoltrare ad una terza parte informazioni, documenti o esemplari ricevuti dall'altra Parte, senza l'esplicito e previo scritto consenso scritto della Parte che ha fornito le informazioni, i documenti o gli esemplari.

#### Articolo 8

##### **Responsabilità**

Qualora venga causato un danno ad una Parte o a un individuo in conseguenza della divulgazione non autorizzata di informazioni o della diffusione di informazioni scorrette, secondo il presente accordo, da parte dell'altra Parte, quest'ultima è responsabile per il suddetto danno. La quantificazione del danno e il risarcimento del danno di cui al presente articolo sono stabiliti in conformità della procedura prevista dall'articolo 10.

#### Articolo 9

##### **Privilegi ed immunità**

Nessuna delle disposizioni contenute nel presente accordo deve essere interpretata come atto di rinuncia ai privilegi e alle immunità di entrambe le parti.

#### Articolo 10

##### **Composizione delle controversie**

Tutte le controversie tra le parti riguardanti l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo, che non possano essere composte amichevolmente tra il Presidente della BCE e il Segretario generale dell'Interpol, possono essere deferite ad una commissione, creata appositamente su richiesta del Presidente della BCE o del Segretario generale dell'Interpol, perché formuli un parere. La commissione, composta da non più di tre membri del Comitato esecutivo della BCE e non più di tre membri del Comitato esecutivo dell'Interpol, redige il proprio regolamento interno. Il parere della commissione viene presentato al Presidente della BCE ed al Segretario generale dell'Interpol.

## Articolo 11

**Disposizioni finali**

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo dandone preavviso in forma scritta all'altra Parte. Il recesso ha effetto entro un termine di 30 giorni decorrente dal giorno in cui l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica, salvo che sia diversamente pattuito per iscritto dalle Parti.

2. L'obbligo relativo alla sicurezza e alla riservatezza delle informazioni, di cui all'articolo 7, l'obbligo della restituzione degli esemplari, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e l'obbligo riguardante la composizione delle controversie, di cui all'articolo 10, continuano ad essere vincolanti tra le Parti anche dopo la cessazione dell'accordo.

3. L'allegato del presente accordo è parte integrante dello stesso.

4. Il presente accordo è redatto in lingua inglese in duplice copia, ogni copia deve essere autentica.

5. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione da entrambe Parti.

6. Il presente accordo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la BCE

Jean-Claude TRICHET

Presidente

Data: 29 marzo 2004

Per l'OIPC-Interpol

Ronald K. NOBLE

Segretario generale

Data: 3 marzo 2004

## ALLEGATO

**SPECIFICHE PER LA TRASMISSIONE DI IMMAGINI DI BANCONOTE IN EURO CONTRAFFATTE**

Ogni trasmissione elettronica di banconote in euro contraffatte deve includere:

- Il fronte della banconota nella sua interezza, senza pieghe o alterazioni, scannerizzato come un'immagine bitmap da 24-bit con una risoluzione di non meno di 150 punti per pollice (dpi), e
- Il retro della banconota nella sua interezza, senza pieghe o alterazioni, scannerizzato come un'immagine bitmap da 24-bit con una risoluzione di non meno di 150 punti per pollice (dpi), e
- Qualunque area di particolare interesse (per es. microtesto) dev'essere ugualmente scannerizzata come un'immagine bitmap da 24-bit con una risoluzione di 300 punti per pollice (dpi).

Tutti i documenti inviati elettronicamente devono essere decodificati usando un sistema di decodificazione pattuito tra le Parti.

**MODULO «REPORTED EURO COUNTERFEIT» <sup>(1)</sup>**

---

<sup>(1)</sup> Per ragioni di riservatezza, il presente modulo non viene pubblicato.